

Opposizioni - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2785 del 04/02/2025 (Rv. 673776-01)

Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti).

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2785 del 04/02/2025 (Rv. 673776-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2909